Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 luglio 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Valle d'Aosta

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 21 LUGLIO 1980:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1979 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(4776)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

L'11 luglio 1980, alle ore 10,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Pirro Bita, ambasciatore di Albania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6869)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **943.**

Istituzione di un secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Siracusa.

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Siracusa, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Rizza » di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1980
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **944.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Gorizia.

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Gorizia, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per geometri « Fermi » di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1980
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **350.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, n. 189, concernente il trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina alla facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, n. 189, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1979, con il quale l'assistente ordinario dott. Rosario Musumeci è stato trasferito dalla cattedra di analisi matematica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, a decorrere dal 24 febbraio 1979;

Visto l'atto di nascita rilasciato il 13 aprile 1979 dal comune di Acireale (Catania) dal quale risulta che le generalità del suddetto assistente devono intendersi Rosario Musmeci, anziché Musumeci;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, n. 189, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1979, è rettificato per la sola parte relativa alle generalità dell'interessato che devono intendersi Rosario Musmeci, anziché Musumeci.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **351.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio universitario nazionale nei loro pareri;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 59, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è sostituito dai seguenti commi:

Gli insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **352.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia:

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 229. — E' istituito, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, un corso di perfezionamento in neonatologia.

Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma, soprattutto, di perfezionamento clinico-pratico, nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale, possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) ed in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il diploma relativo al corso stesso non da diritto alla qualifica di specialista.

Il numero degli ammessi è fissato in sei.

Il corso è diretto dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia del corso di perfezionamento o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, coadiuvato da un consiglio di docenti nominati annualmente dal consiglio della facoltà di medicina, su proposta del direttore del corso, secondo le norme dello statuto dell'Università di Cagliari. Del consiglio devono in ogni caso far parte i direttori degli istituti di discipline ostetriche e pediatriche che collaborino all'insegnamento e presso i quali si esplichi una parte dell'attività degli allievi.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) clinica della gravidanza e del parto, normali o a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e la patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano e ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia patologica del feto e del neonato;
16) evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia.

L'allievo deve ottemperare alle esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica esercitazioni in sala parto e nei servizi a fini di apprendimento.

Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico, con relativa discussione, dinanzi ad una commissione di sette membri, formata dal direttore e da docenti del corso.

La sessione di esami è unica, alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove previste con esito favorevole, viene rilasciato un diploma ufficiale di perfezionamento in neonatologia.

Per il primo anno di attività possono essere iscritti al corso in soprannumero specialisti in pediatria ed in puericultura che prestino servizio da almeno un anno in sezioni neonatali o per immaturi, in numero comunque non superiore a dodici, eventualmente selezionati attraverso prove di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 307

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Assegnazione alla regione Abruzzo di L. 1.272.589.925, per il pagamento di lavori già eseguiti e compresi nel secondo programma di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica 1975-77;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulle disponibilità per il 1978 (primo programma);

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, in data 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1979, registro n. 1, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti alla regione Abruzzo i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di L. 19.873.260.000;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1979, registro n. 1, foglio n. 357, con il quale è stata erogata alla regione Abruzzo la somma di L. 70.975.950, corrispondente all'anticipo del 5%, relativamente al 1978 (secondo programma triennale);

Vista la dichiarazione n. 1045 del 7 maggio 1980, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede l'erogazione della somma di lire 1.272.589.925, erogata dalla regione medesima agli enti obbligati per spese relative a pagamenti di lavori già eseguiti, compresi nel secondo programma di edilizia scolastica 1978-80;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 1.272.589.925, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 300

(6475)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Idrosone », nella confezione 10 fiale da 1 cc, della ditta Laboratorio chimico biologico Stip, in Pisa, e poi ceduta alla ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma, e successivamente alla ditta Medwerke S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6059/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 6 novembre 1958 e 30 settembre 1959, con i quali venne registrata al n. 14415 la specialità medicinale denominata « Idrosone », nella preparazione 10 fiale da 1 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Stip, con sede in Pisa, lungarno Gambacorti n. 21, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le scritture private in data 7 gennaio 1963, registrate a Roma il 7 gennaio 1963 al n. 24606 e 4 marzo 1965, registrate a Roma, ufficio del registro atti privati, al n. E 9471, con le quali la suddetta specialità medicinale è stata ceduta rispettivamente alla ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via Andrea Cesalpino n. 10 e alla ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, Lungotevere Mellini n. 33;

Considerato che i richiesti trasferimenti di autorizzazione non sono stati perfezionati essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorro gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Idrosone », nella preparazione 10 fiale da 1 cc, registrata al n. 14415 in data 6 novembre 1958 e 30 settembre 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Stip, con sede in Pisa, lungarno Gambacorti n. 21 e poi ceduta alla ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via Andrea Cesalpino n. 10 e successivamente alla ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, Lungotevere Mellini n. 33.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 7 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano;

Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1980 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6779)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Retribuzioni convenzionali dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1977, che fissa salari convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'INAIL, nonché le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento del codice della navigazione medesimo) viene fissata per il periodo dal 30 giugno 1980 al 29 giugno 1983, nelle seguenti misure:

per le compagnie portuali (lavoratori permanenti ed avventizi): L. 26.750 giornaliere;

per i gruppi portuali: L. 14.400 giornaliere.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale: per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 16 a mese e 192 ad anno; per gli avventizi ed occasionali, la rispettiva retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza).

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6620)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 16 giugno 1980, con la quale l'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali posti in essere nei suoi confronti per il recupero del carico d'imposta ammontante a L. 972.607.322 di cui L. 952.822.611 afferenti imposta di ricchezza mobile categoria C/2, complementare di rivalsa ed imposta sulle società iscritte nel ruolo di giugno 1980, e L. 19.748.711 afferenti imposta di ricchezza mobile categoria C/2, complementare di rivalsa relative all'anno 1961 e ritenute alla fonte per gli anni 1975, 1976 e 1977 iscritte nei ruoli dal 1976 al 1979, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto rilevante importo, relativo a redditi in contestazione, e che un'eventuale procedura esecutiva esattoriale comprometterebbe la situazione economico-finanziaria e occupazionale dell'ente stesso, mettendone in forse la sua stessa sopravvivenza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta sospensione in quanto trattasi di ente di diritto pubblico e che dette iscrizioni sono state tempestivamente impugnate innanzi alla commissione tributaria di primo grado ed alla corte d'appello;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti dell'ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, per il recupero del carico d'imposta ammontante a L. 972.607.322 sono sospesi per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Napoli, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal predetto ente ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni immobili e strumentali dell'ente.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.im) - Divisione sorgente Appia, in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv. im) - Divisione sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1978, 21 maggio 1979, 3 luglio 1979, 4 dicembre 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.im) - Divisione sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6772)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo, in Scandicci.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 14 luglio 1979 e 4 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 ottobre 1978 al 22 ottobre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione che giustifica la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi.

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze), è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6773)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 21 dicembre 1979 e 3 aprile 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre, cioè dal 1° gennaio 1980 al 31 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 21 dicembre 1979, 3 aprile 1980 e 4 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre, cioè dal 1° aprile 1980 al 30 giugno 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Integrazione del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, che lo hanno modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1979, n. 690, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1978, concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la nota n. 8215 in data 11 febbraio 1980, con la quale l'Università degli studi di Trieste ha comunicato la designazione del proprio rappresentante nel consiglio generale dell'ente predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'integrazione del consiglio generale dell'ente sopraindicato con il rappresentante dell'Università degli studi di Trieste, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Decreta:

Il prof. Claudio Calzolari è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza dell'Università degli studi di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6832)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It, in Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cem.Am.It di Ferentino (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 15 maggio 1980 e 16 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICM - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ICM - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 10 gennaio 1980, 11 gennaio 1980, 12 gennaio 1980, 14 gennaio 1980 e 21 maggio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1978 al 20 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICM - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli, è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6774)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Hamilton e del vice consolato di seconda categoria in Guelph (Canada).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 13 settembre 1976, con il quale veniva soppressa l'agenzia consolare di seconda categoria in Hamilton (Canada) e veniva istituita nella medesima località un vice consolato di prima categoria;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 luglio 1976, con il quale veniva istituito un vice consolato di seconda categoria in Guelph (Canada);

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1978, con il quale veniva istituito un vice consolato di seconda categoria in Brantford (Canada) e modificata la circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Hamilton (Canada);

Vista la necessità di precisare la circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Hamilton e del vice consolato di seconda categoria in Guelph;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Hamilton (Canada), è così modificata: le contee di Wentworth e Halton.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Guelph (Canada), è così confermata: la contea di Wellington, che comprende Guelph, Elora, Fergus, Burham, Palmerston ed altri centri minori e la contea di Waterloo, che comprende Cambridge, Kitchener, Waterloo ed altri centri minori.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: COLOMBO

(6890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 1932 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2618/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « MOSSBERG » MOD. RIVERHEAD NY ABILENE
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 216
Lunghezza dell'arma: MM. 365
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1933 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-77 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MOSSBERG » MOD. 321
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1169,2
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1934 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-77 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MOSSBERG » MOD. 340 B
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1935 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-77 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MOSSBERG » MOD. 341
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **1936** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-77 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MOSSBERG» MOD. 640 K
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **1937** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI & VISINI» MOD. S.E.
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1938** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI & VISINI» MOD. S.E.
Calibro: 300 H. & H.
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1939** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI & VISINI» MOD. S.E.
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1940** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI & VISINI» MOD. S.E.
Calibro: 315 H. & H.
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1941 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. S.E.
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1942 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. S.E.
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1943 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-77 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. S.E.
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1944 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. REVOLVER MM. **6**
Calibro: MM. 6 FLOBERT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **8**
Lunghezza delle canne: MM. 77
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LINDA MARINI CERRI FRACASSI TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1945 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. ZIP
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: MM. 345
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LINDA MARINI CERRI FRACASSI TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 1946 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. OKLAHOMA
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 160
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LINDA MARINI CERRI FRACASSI TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 1947 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. ROGER
Calibro: MM. 4,44
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 80
Lunghezza delle canne: MM. 170
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO A GAS COMPRESSO (CO_2)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LINDA MARINI CERRI FRACASSI TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 1948 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. CONDORIFLE
Calibro: MM. 4,44
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 40
Lunghezza delle canne: MM. 330
Lunghezza dell'arma: MM. 900
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LINDA MARINI CERRI FRACASSI TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1949 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. YORK RIFLE NORMALE
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 310
Lunghezza dell'arma: MM. 880
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LINDA MARINI CERRI FRACASSI TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1950 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. YORK RIFLE SPECIAL
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 410
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LINDA MARINI CERRI FRACASSI TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **1951** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2494/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « COLT » MOD. GOVERNMENT MK4 (SERIE 70)
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: MASOERO EMANUELE PRESIDENTE DELLA DITTA ARMISPORT S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1952** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2494/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « ERMA » MOD. EP 752
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 84
Lunghezza dell'arma: MM. 155
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: MASOERO EMANUELE PRESIDENTE DELLA DITTA ARMISPORT S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1953** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2494/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ERMA » MOD. ER 432
Calibro: 32 S.W. LONG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76
Lunghezza dell'arma: MM. 186
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: MASOERO EMANUELE PRESIDENTE DELLA DITTA ARMISPORT S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1954** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2494/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ROHM » MOD. RG 57
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 81
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: MASOERO EMANUELE PRESIDENTE DELLA DITTA ARMISPORT S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1955** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2494/10.C.N./C-79 *in data* 2 *luglio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « FEINWERKBAU » MOD. SPORT 124
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 373
Lunghezza dell'arma: MM. 1085
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: MASOERO EMANUELE PRESIDENTE DELLA DITTA ARMISPORT S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Note:

Nel n. **1084** del catalogo, riguardante la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1407, cal. 22 L.R. (canna mm. 660), è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche:

la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1807 L (per mancino), cal. 22 L.R. (canna mm. 660).

Nel n. **1603** del catalogo, riguardante la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1408 ED-Super, cal. 22 L.R. (canna mm. 600), è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche:

la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1808 L/ED Super (per mancino), cal. 22 L.R. (canna mm. 600).

Nel n. **1604** del catalogo, riguardante la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1410, cal. 22 L.R. (canna mm. 690), è inserita la seguente nota:

Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche:

la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1810 L (per mancino), cal. 22 L.R. (canna mm. 690);

la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1811 L (per mancino), cal. 22 L.R. (canna mm. 690);

la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANSCHUTZ » mod. 1813 L (per mancino), cal. 22 L.R. (canna mm. 690).

(6854)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

524° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2 Industria, foglio n. 255, alla ditta Trentin Claudio, con domicilio fiscale in Schio (Vicenza), via della Macina n. 3 e sede eletta in Schio, stabilimento Italbario, zona industriale, è trasferita ed intestata la concessione mineraria perpetua di caolino denominata « Valle dell'Orco », sita in territorio del comune di Schio, provincia di Vicenza, dell'estensione di Ha 1,64,47 (ettari uno, are sessantaquattro e centiare quarantasette), a decorrere dalla data del 2 febbraio 1979.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1980, alla società Carlo Tassara - Stabilimenti elettrosiderurgici S.p.a., con sede in Breno (Brescia), via Leonardo da Vinci, 3, titolare della concessione mineraria perpetua di ferro denominata « S. Aloisio » sita in territorio dei comuni di Bovegno e di Collio (Brescia), di Ha 306,71,50 (ettari trecentosei, are settantuno e centiare cinquanta), è accordata l'estensione della medesima alla coltivazione del minerale di barite, nell'ambito della stessa concessione, a decorrere dalla data del medesimo decreto, per la durata di anni venti.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1980, è revocato il decreto ministeriale 19 gennaio 1976, con il quale la concessione mineraria « Scarpa » è stata intestata alla S.a.s. E.F.E.A. di Bianchi Giuseppe e C., per scioglimento della società, a decorrere dalla data del 25 maggio 1976.

Con decreto 1° febbraio 1980 del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli, registrato alla Corte dei conti di Napoli, addì 2 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 2, alla Soc. Italmineraria - S.p.a., con sede in Milano, via Ugo Bassi, 8/A, è accordata la concessione mineraria per feldspati, mica e caolino denominata Ciano estesa per Ha 154 (centocinquantaquattro) in territorio dei comuni di Arena e Gerocarne (Catanzaro), per la durata di anni dieci a decorrere dalla data dello stesso decreto.

Con decreto 28 febbraio 1980 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto, registrato alla Corte dei conti di Firenze, addì 6 giugno 1980, registro n. 1, foglio n. 1, ai signori Vallini Nello e Camerini Mauro, rappresentati da quest'ultimo, è accordata, per la durata di anni sette, a decorrere dalla data dello stesso decreto, la concessione mineraria per argilla per terraglia forte, convenzionalmente denominata « Poggio Castellaro », sita in territorio del comune di Montalcino (Siena).

Con decreto 12 maggio 1980 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino, alla ditta Ramon Alfonso, con sede in via Curino, 17, Brusnengo (Vercelli), è conferita per la durata di anni 20 (venti), dalla data dello stesso decreto, la concessione mineraria per feldspati nella località denominata « Gabella », sita in territorio dei comuni di Curino e Masserano, provincia di Vercelli.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1980 è accettata la rinuncia della S.p.a. Esercizio cave feldspato, con sede elettiva in Dervio (Como) alla concessione per feldspati « Garavina 2ª » di Ha 289,80,10 (ettari duecentottantanove, are ottante e centiare dieci) sita in territorio dei comuni di Dorio, Sueglio e Vestreno (Como), a decorrere dalla data dello stesso decreto.

(6852)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'Isola del Giglio

Con decreto 14 luglio 1980, n. 805, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è vietato, per il corrente anno, l'afflusso, nell'Isola del Giglio, agli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

E' consentita una deroga al divieto di cui sopra:

agli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione residente nell'isola risultante dagli atti anagrafici del comune;

agli autoveicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno quindici giorni nell'isola dietro presentazione di dichiarazione rilasciata al comune su richiesta dell'interessato e confermata dal datore dell'alloggio e da redigersi in carta bollata;

ai proprietari di abitazioni nell'isola, quelli risultanti ed iscritti nei ruoli della tassa rifiuti solidi urbani;

agli automezzi per trasporto merci destinati agli approvvigionamenti vari compresi i rifornimenti petroliferi.

(6896)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 10 luglio 1980, concernente l'immatricolazione in Italia di autobus usati provenienti dall'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 luglio 1980, deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art. 2, primo comma, dove è scritto: « ...*sia posteriore*... », leggasi: « ...*non sia anteriore*... ».

(6853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 16 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	831,45	831,45	831,55	831,45	831,50	—	831,55	831,45	831,45	831,45
Dollaro canadese	720,80	720,80	721 —	720,80	721 —	—	721,30	720,80	720,80	720,80
Marco germanico	475,85	475,85	475,75	475,85	475,75	—	475,90	475,85	475,85	475,85
Fiorino olandese	435,35	435,35	435,40	435,35	435,25	—	435,35	435,35	435,35	435,35
Franco belga	29,702	29,702	29,6850	29,702	29,70	—	29,691	29,702	29,702	29,70
Franco francese	204,91	204,91	205 —	204,91	205 —	—	205 —	204,91	204,91	204,90
Lira sterlina	1969,90	1969,90	1970,50	1969,90	1970,60	—	1969,65	1969,90	1969,90	1969,90
Lira irlandese	1781,90	1781,90	1783 —	1781,90	1781,90	—	1783,50	1781,90	1781,90	—
Corona danese	153,58	153,58	153,65	153,58	153,55	—	153,60	153,58	153,58	153,55
Corona norvegese	172,63	172,63	172,70	172,63	172,60	—	172,70	172,63	172,63	172,60
Corona svedese	201,52	201,52	201,55	201,52	201,50	—	201,58	201,52	201,52	201,50
Franco svizzero	516,35	516,35	515,90	516,35	515,90	—	516,10	516,35	516,35	516,35
Scellino austriaco	67,09	67,09	67 —	67,09	67 —	—	67,06	67,09	67,09	67,05
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,10	17,12	17,05	—	17,25	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	11,742	11,742	11,7550	11,742	11,75	—	11,725	11,742	11,742	12,74
Yen giapponese	3,799	3,799	3,80	3,799	3,80	—	3,80	3,799	3,799	3,79

Media dei titoli del 16 luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,325
» 5,50 % » » 1968-83	84,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	77,300
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,425
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,675
» » » » 1-10-1978/80	99,450
» » » » 1- 3-1979/81	98,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,025
» » » » 1-10-1979/81	97,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,100
» » » » 1- 5-1979/82	98,400
» » » » 1- 7-1979/82	97,625
» » » » 1-10-1979/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 1-1980/83	98,225
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,775
» » » 12 % 1- 4-1982	95,100
» » » 12 % 1-10-1983	93 —
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	92,900
» » » 12 % 1-10-1984	92,425
» » » 12 % 1-10-1987	90,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	831,50
Dollaro canadese	721,05
Marco germanico	475,875
Fiorino olandese	435,35
Franco belga	29,696
Franco francese	204,955
Lira sterlina	1969,775
Lira irlandese	1782,70
Corona danese	153,59
Corona norvegese	172,665
Corona svedese	201,545
Franco svizzero	516,225
Scellino austriaco	67,075
Escudo portoghese	17,185
Peseta spagnola	11,733
Yen giapponese	3,799

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2 del 21 giugno 1980, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 203.12.13)

Scadenza 20 agosto 1980. Bando di concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Biologia della riproduzione ».

(*Bando n.* 203.12.14)

Scadenza 20 agosto 1980. Bando di concorso ad otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, nell'ambito del progetto finalizzato « Virus ».

(6905)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di trecentonovantanove allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare, secondo concorso 1980.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, la legge 27 giugno 1942, n. 924 e la legge 26 novembre 1969, n. 938: disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371: trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

Corpo sanitario aeronautico . . posti 48

Per diplomati:

Arma aeronautica, ruolo servizi . . posti 290

Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . » 33

Corpo di commissariato, ruolo amministrazione . . » 28

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici . . . . . . posti 8
specialità elettronici . . . . » 17
specialità elettricisti . . . . . . » 3
specialità edili . . . . » 5

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti per esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Gli ufficiali di complemento potranno partecipare, prima del congedamento, al concorso per l'ammissione alla ferma di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ammessi alla ferma di anni cinque, saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonché gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del presente decreto e non superato il ventottesimo. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64; in particolare i concorrenti per il ruolo servizi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

16/10 complessivi anche con correzione di lenti, con visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio;

astigmatismo misurato all'oftalmometro non superiore a 1,5 diottrie anche in un solo occhio;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normale;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva;

e) non siano stati dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

f) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

4) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e psico-attitudinale al servizio di cui alla predetta lettera *c)* del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 2.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno, altresì, dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2, non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare, o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *f)* del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le attuali norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Nel caso di omessa o erronea indicazione del ruolo e specialità e nel caso che vengano indicati più ruoli e specialità nella domanda di partecipazione, i candidati saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo del genio aeronautico o di commissariato, ruolo e specialità per il quale posseggono il titolo di studio specificato, o all'Arma aeronautica, ruolo servizi, nel caso che il titolo di studio posseduto non rientri tra quelli specificamente previsti per un Corpo, ruolo e specialità.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per Arma, Corpo, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio psico-attitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

1) per il corso del Corpo sanitario aeronautico: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti

organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio, compreso tra 6,6 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per la laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,40 *punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;*

3) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) da 0,10 a 0,30 punti complessivi in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro *ente pubblico o ente di interesse nazionale.*

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

2) per i corsi per diplomati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,10 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

3) 0,30 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

4) 0,20 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

5) 0,10 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di « maestro dello sport » rilasciato dal CONI dopo un corso triennale;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

7) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

8) da 0,10 a 0,20 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato e da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, *concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.*

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche.

Art. 7.

Gli aspiranti al corso A.U.C. del Corpo sanitario aeronautico saranno sottoposti agli accertamenti della idoneità fisica e psicoattitudinale, di cui alla lettera *c*) del precedente art 2, presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti ai corsi A.U.C. per diplomati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro, ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso A.U.C., i candidati risultati idonei agli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale, che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro, invece, che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso, che, all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *f*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, in luogo del predetto diploma, che abbia, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa, può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata non inferiore a mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi, di cui sopra, non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1980
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 165

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . telefono n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento (2) . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o istituto o scuola di . . via . . nell'anno (5) . .,
di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) . . .;
di trovarsi nella seguente posizione militare (7) . .,
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . .,
2) . . . . .,
3) . .

Data, ...

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda alla residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma); ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammesso al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione. I militari dovranno precisare il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento dell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola dell'Aeronautica militare di Firenze nelle epoche che saranno successivamente comunicate.

(6736)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1980, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1980, registro n. 13 Difesa, foglio n. 379, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 29 maggio 1980;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica è riaperto il termine di giorni quindici per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1980
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 164

(6737)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'esito dei concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a posti di preside in quarantanove licei classici, centosette licei scientifici e cinquantacinque istituti magistrali.

Si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione numeri 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1980, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 8 luglio 1978 e 7 luglio 1979, registrati alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1979, rispettivamente al registro n. 99, foglio n. 341 e registro n. 99, foglio n. 340, con i quali è stata approvata e rettificata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori dei concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a posti di preside in quarantanove licei classici, centosette licei scientifici e cinquantacinque istituti magistrali, indetti con decreto ministeriale 26 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1976.

(6843)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1/SAN/PV prot. 1386/78 del 30 gennaio 1978, pubblicato ai sensi di legge, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1977;

Visto il proprio decreto n. 6/SAN/PV prot. 9319/79 dell'11 ottobre 1979 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in conformità alle istruzioni impartite dall'assessorato regionale alla sanità con circolare n. 6/79 del 27 marzo 1979, sono stati stralciati dal concorso in questione i posti di veterinario condotto presso i consorzi veterinari di Broni, Casei Gerola, Landriano e Lungavilla;

Visto il proprio decreto n. 1/SAN/PV prot. 1052/79 del 1° febbraio 1979 relativo all'ammissione dei concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 1664/Sanità, prot. 16412 del 30 ottobre 1978 relativo alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 2553/Sanità, prot. 3306 del 4 marzo 1980 dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con il quale si è provveduto alla sostituzione del componente dott. Augusto Nitti, impossibilitato a prendere parte ai lavori della commissione, con il rag. Giuliano Sottoriva, esperto, in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali e ritenuta la regolarità delle operazioni stesse, che concludono con la formazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1863, n. 2211;

Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 4, punto 4, del decreto del Presidente della giunta regionale del 2 ottobre 1979, n. 333, concernente la delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1) Amaranto Carlo	punti	58,227
2) Novazzi Felice	»	56,100
3) Belloli Angelo	»	55,500
4) Galmozzi Giuseppe	»	53,500
5) Brillada Pietro	»	53,000
6) Mosca Andrea	»	52,000
7) Chiaramello Stefano	»	50,000
8) Agostinelli Wolfango	»	48,000
9) Spagarino Gianfranco	»	47,500
10) Diegoli Andrea	»	47,000
11) Vicentini Gianluigi	»	46,500
12) Rebuzzini Giuseppe	»	46,000
13) Mendoza Federico	»	45,557
14) Bolsi Daniele	»	45,500
15) Barbieri Leopoldo	»	45,000
16) Penati Valentino	»	44,500
17) Rovarey Enrico	»	44,000
18) Oldrino Teresio	»	43,000
19) Simonini Giorgio	»	42,500
20) Sambucco Pierluigi	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e del comune di Vigevano.

Pavia, addì 14 aprile 1980

p. *Il presidente*: SANGALLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 2/80/VET/PV in data 14 aprile 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posto di veterinario condotto vacante in provincia di Pavia al 30 novembre 1977;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione del vincitore del posto messo a concorso in relazione all'ordine della graduatoria suddetta;

Visto il regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 4, punto 4, del proprio decreto 2 ottobre 1979, n. 333, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Amaranto Carlo è dichiarato vincitore del concorso in premessa ed assegnato alla condotta di Vigevano in qualità di veterinario addetto all'assistenza zooiatrica.

Il sindaco del comune di Vigevano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e del comune di Vigevano.

Pavia, addì 14 aprile 1980

p. *Il presidente*: SANGALLI

(6358)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(2380/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(2360/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO » DI TORREMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(2427/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1980, n. **35.**

Ordinamento dei servizi di zona.

(*Pubblicata nel 1° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ARTICOLAZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE DEI SERVIZI

Art. 1.

Finalità

1. La regione, in attuazione dei principi contenuti nella Costituzione, nello statuto regionale, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce con la presente legge le norme generali per lo ordinamento su scala territoriale dei servizi di cui al successivo art. 6.

2. Con successive leggi regionali le disposizioni contenute nella presente legge possono essere estese a ulteriori servizi nello ambito delle materie di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Azzonamento dei servizi

1. Ai fini dell'organizzazione dei servizi, il territorio della regione è ripartito nelle zone di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, nella quale sono indicati i comuni che fanno parte di ciascuna zona.

2. Con successivo provvedimento legislativo verranno disposte le modifiche delle zone omogenee delle comunità montane che debbano essere rese conformi all'azzonamento di cui alla presente legge, osservate le procedure previste dall'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23.

3. In relazione a quanto disposto dall'art. 11, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la ripartizione nelle zone di cui all'allegata tabella *A* vale altresì quale proposta ai fini della delimitazione dei distretti scolastici. A tal fine essa sarà trasmessa dal presidente della giunta regionale al ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 3.

Criteri per le variazioni delle zone

1. Ogni eventuale successiva variazione delle delimitazioni territoriali di cui al precedente art. 2 deve essere conforme a quanto stabilito dagli articoli 11 e 14 della legge 23 dicembre 1979, n. 833, e ai seguenti criteri:

a) ciascuna zona deve avere caratteristiche territoriali e demografiche tali da garantire:

un'effettiva azione di governo dei servizi socio-sanitari;

la disponibilità delle strutture di base per l'erogazione dei servizi medesimi;

lo svolgimento organico ed integrato dei servizi;

l'impiego delle relative risorse con il massimo di efficienza;

il rispetto dell'integrità socio-culturale delle comunità presenti;

lo sviluppo della partecipazione;

b) ciascuna zona deve comprendere per intero il territorio di uno o più comuni, ovvero una o più delle circoscrizioni in cui il territorio del comune sia suddiviso ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278;

c) ciascuna zona deve includere gruppi di popolazione di regola compresi fra 50.000 e 200.000 abitanti. Sono tuttavia consentiti limiti più elevati nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o per consentire la coincidenza della zona con il territorio di un comune o di una circoscrizione. Sono consentiti limiti più ristretti nel caso di aree a popolazione particolarmente sparsa.

Art. 4.

Procedura per le variazioni delle zone

1. Le variazioni di cui al precedente art. 3 sono disposte con legge regionale, previa consultazione degli enti ed organismi interessati di cui al comma successivo.

2. A tal fine, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione della proposta di variazione delle delimitazioni territoriali, le provincie raccolgono:

a) i pareri dei comuni interessati espressi mediante atto deliberativo dei propri consigli comunali;

b) i pareri delle comunità montane e degli organismi comprensoriali interessati, nonché delle associazioni dei comuni di cui al successivo art. 13 adottati con deliberazioni delle rispettive assemblee;

c) i pareri degli organi dell'amministrazione scolastica periferica, ivi compresi i consigli scolastici distrettuali e provinciali interessati;

d) i pareri che pervengano dalle organizzazioni sindacali, professionali ed economiche.

3. Entro i successivi quarantacinque giorni le provincie trasmettono alla giunta regionale, unitamente ai pareri di cui al comma precedente, ove pervenuti, il proprio parere adottato con delibera consiliare.

4. Ogni variazione alle delimitazioni territoriali di cui al primo comma vale ai fini della proposta di revisione dei distretti scolastici e comporta le variazioni eventualmente necessarie delle altre delimitazioni territoriali al fine di garantire il rispetto dei criteri di cui al precedente art. 3. In conseguenza delle variazioni effettuate sono promosse, ove necessario, le variazioni delle zone omogenee delle comunità montane di cui al precedente art. 2.

5. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 luglio 1979, n. 38, contenente « Norme concernenti la delimitazione territoriale per l'erogazione e gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari ».

Art. 5.

Distretti di base

1. Il territorio delle zone è articolato in distretti di base, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 10, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i seguenti criteri:

a) ciascun distretto deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del comune sia suddiviso ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278; in quest'ultimo caso il distretto può comprendere anche altri comuni contigui ad una o più circoscrizioni;

b) la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa di norma tra 5.000 e 15.000 abitanti nelle aree a popolazione sparsa, e tra 15.000 e 40.000 abitanti nelle zone urbane;

c) ciascun distretto deve avere caratteristiche tali da assicurare le prestazioni di primo livello e di pronto intervento, secondo le modalità previste per l'organizzazione dei servizi;

d) ciascun distretto deve avere caratteristiche tali che la popolazione interessata ai servizi disponga delle condizioni necessarie alla partecipazione alla gestione degli stessi, anche ai sensi del successivo art. 11.

2. Qualora il territorio di un comune sia ripartito in più zone agli effetti del precedente art. 2, non si applica il criterio di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

3. L'articolazione dei distretti è deliberata dall'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto previsto dal successivo art. 41, quarto comma, sentiti i comuni della zona.

Art. 6.

Enti responsabili dei servizi

1. In ciascuna delle zone definite ai sensi del precedente art. 2, gli enti responsabili dei servizi di zona sono:

a) il comune, nelle zone il cui ambito coincida con il territorio del comune medesimo o con una parte di esso;

b) la comunità montana, nelle zone il cui ambito coincida con la delimitazione della medesima;

c) l'associazione dei comuni, nelle zone comprendenti il territorio di più comuni e non coincidenti con il territorio di una comunità montana.

2. La struttura operativa dell'ente responsabile dei servizi è denominata unità socio-sanitaria locale (USSL).

3. Gli enti di cui al precedente comma provvedono all'organizzazione alla gestione coordinata ed integrata:

a) dei servizi e delle funzioni attribuite ai comuni dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferma restando la competenza del sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13 della legge citata;

b) dei servizi e delle funzioni in materia di assistenza sociale, spettanti ai comuni ai sensi dell'art. 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; secondo le modalità di cui al successivo art. 7;

c) degli altri servizi e funzioni delegati dalla regione ai comuni per essere esercitati a livello degli ambiti territoriali delle zone, nelle materie disciplinate dalla presente legge.

Art. 7.
Esercizio delle attività socio-assistenziali

1. Qualora i servizi di zona siano gestiti dalle comunità montane o dalle associazioni di comuni, le rispettive assemblee generali stabiliscono, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei loro componenti, sentito il parere dei consigli comunali, quali attività socio-assistenziali sono esercitate dai singoli comuni compresi nella zona e quali opportunamente sono esercitate dalle associazioni dei comuni o dalle comunità montane, quali soggetti responsabili dei servizi.

2. Spetta in ogni caso alle comunità montane e alle associazioni dei comuni:

a) assicurare, anche a livello di distretto di base, l'integrazione dei servizi gestiti dai comuni singoli e quelli gestiti in forma associata, nonché il coordinato impiego delle risorse e del personale e la mobilità di quest'ultimo nell'ambito delle strutture della zona, al fine di conseguire l'uguaglianza delle prestazioni per tutti i cittadini della zona stessa;

b) provvedere alla gestione diretta dei servizi, delle strutture e degli interventi socio-assistenziali individuati nel piano regionale.

3. Sono delegate agli enti gestori le funzioni di vigilanza sugli istituti pubblici e privati di assistenza di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché le autorizzazioni alla apertura e funzionamento di strutture comunitarie per minori, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 e della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, operanti nell'area di competenza.

4. Alla determinazione delle spese per le funzioni di vigilanza delegate agli enti responsabili dei servizi ai sensi del precedente comma si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 8.
Gestione finanziaria dei servizi

1. La regione attribuisce a ciascun ente responsabile dei servizi di zona i finanziamenti occorrenti per la gestione dei servizi stessi, determinando distintamente le somme assegnate per i servizi sanitari e per quelli socio-assistenziali.

2. Gli enti assegnatari provvedono, ove necessario, a ripartire i finanziamenti tra i comuni, in relazione a quanto disposto dal precedente art. 7, primo comma.

3. I comuni sono tenuti a conferire alla comunità montana o all'associazione le risorse, proprie o assegnate direttamente dallo stato, per il finanziamento dei servizi che siano gestiti in forma associata.

4. Il bilancio relativo alla gestione dei servizi di ciascuna zona è unico e determina distintamente le entrate e le spese relative ai servizi sanitari e le entrate e le spese relative ai servizi socio-assistenziali.

5. La disciplina finanziaria e le modalità per la gestione contabile sono stabilite con successivo provvedimento legislativo della Regione.

Art. 9.
Personale

1. L'ente responsabile dei servizi di zona si avvale del personale del servizio sanitario nazionale ad esso assegnato.

2. Per i servizi socio-assistenziali che non siano gestiti direttamente dai comuni singoli, l'ente si avvale di personale assunto mediante pubblico concorso secondo disposizioni di legge o utilizzato sulla base di convenzioni stipulate a norma di leggi vigenti, nonché del personale già impiegato nei servizi stessi che la regione ed i comuni metteranno a disposizione dell'ente responsabile secondo modalità e termini da stabilirsi con opportuni accordi.

3. La legge regionale sulla istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale regola, secondo i principi ed i criteri di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'inquadramento nei ruoli stessi del personale addetto a servizi e strutture sanitarie.

Art. 10.
Organismi di volontariato

1. E' riconosciuta la funzione degli organismi o delle associazioni di volontariato per concorrere al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.

Art. 11.
Partecipazione e informazione

1. Gli enti responsabili dei servizi di zona debbono garantire, nei modi previsti dallo statuto e, nel caso di comunità montana o comuni singoli, con deliberazione dell'assemblea adottata a maggioranza assoluta dei componenti, l'informazione, la partecipazione ed il controllo dei cittadini e dei gruppi sociali in relazione alla gestione dei servizi, anche assicurando la pubblicità delle sedute dell'assemblea e degli atti di maggior rilievo.

2. In particolare dovrà essere previsto che le organizzazioni sindacali a livello territoriale, le altre forze sociali interessate e gli organismi di volontariato siano periodicamente consultati sui programmi di attività.

Art. 12.
Ruolo della Regione

1. Al fine di assicurare la conformità dell'attività degli enti responsabili dei servizi di zona con la programmazione regionale in materia sanitaria e socio-assistenziale, la Regione esercita le relative funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione nei confronti degli enti medesimi, che sono tenuti a fornirle i dati e le informazioni richieste.

Titolo II
L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 13.
Ordinamento dell'associazione dei comuni

1. L'associazione dei comuni di cui al precedente art. 6, lettera c), costituita ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinata dalla presente legge, dal proprio statuto e, per quanto non previsto da quest'ultimo e fino al nuovo regime normativo sulle autonomie locali, dalle disposizioni vigenti per i comuni aventi popolazione pari a quella delle zone servite.

2. Lo statuto dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale della stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 41, quarto comma, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato dal consiglio regionale nei successivi trenta giorni.

3. Nello statuto debbono essere indicate la sede e la denominazione dell'associazione e, per quanto non disposto dalla presente legge, debbono essere contenute le ulteriori norme inerenti alla struttura ed al funzionamento dell'associazione stessa, nonché alle forme e ai modi di partecipazione popolare all'attività dell'associazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 14.
Organi dell'associazione dei comuni

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il comitato di gestione;

c) il presidente del comitato di gestione.

Art. 15.

Composizione e durata in carica dell'assemblea

1. L'assemblea generale è formata dai rappresentanti dei comuni associati scelti tra i consiglieri comunali e tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella zona, in numero pari a quello dei consiglieri assegnati, in base alla legislazione vigente, ai comuni aventi popolazione eguale a quella appartenente, secondo l'ultimo censimento, alla zona considerata ed è presieduta dal presidente del comitato di gestione.

2. Tali rappresentanti sono eletti dai consigli comunali riuniti in unico collegio elettorale formato da tutti i membri dei consigli stessi.

3. L'elezione ha luogo sulla base di liste di candidati presentate da uno o più consiglieri comunali.

4. Ogni consigliere dispone di tanti voti, arrotondati per difetto alla decina, quanti sono i suffragi ottenuti in sede di elezione del consiglio comunale dalla lista in cui fu candidato, divisa per il numero dei consiglieri eletti nella lista.

5. Qualora trattasi di consiglio comunale eletto con il sistema maggioritario, ogni consigliere elettore dispone di un numero di voti pari al rapporto tra il *quorum* (Q_i) della lista di appartenenza, ottenuto secondo la formula che segue, e il numero di consiglieri eletti nella lista stessa.

$$Q_i = \frac{E_i}{F} \times G$$

dove:

$E_i = (A_i \times B_i) + D_i$

$F = E_1 + E_2 ... + E_n$ dove la somma è estesa a tutte e sole le liste che hanno avuto eletti dei candidati;

G = numero delle schede validamente espresse;

e

A_i = voti ottenuti dalla lista « i »;

B_i = numero dei consiglieri presentabili nella lista « i »;

D_i = numero complessivo dei voti individuali ottenuti dai candidati nella lista « i ».

6. La determinazione del numero di voti di cui dispone ciascun consigliere elettore è effettuata preventivamente dal sindaco del rispettivo comune, assistito da due consiglieri dei quali uno della minoranza, e dal segretario comunale, che rilascia la relativa certificazione.

7. La ripartizione dei seggi dell'assemblea generale tra le liste presentate avviene in modo proporzionale con il metodo del quoziente semplice, e con l'attribuzione dei seggi residui alla lista che ha ottenuto i resti più alti.

8. La durata in carica dell'assemblea generale è pari a quella dei consigli comunali, e decorre dalla data dell'elezione dell'assemblea stessa; qualora nel frattempo vengano rinnovati consigli comunali la cui popolazione complessiva sia superiore alla metà della popolazione della zona, l'assemblea generale viene rinnovata.

9. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente dell'assemblea vi subentra il candidato che lo segue nell'ordine della lista in cui fu eletto.

Art. 16.

Operazioni preliminari all'elezione dell'assemblea

1. Le elezioni delle assemblee generali delle associazioni dei comuni sono indette con decreto del presidente della giunta entro novanta giorni dalla data delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, e, nel caso previsto dal precedente art. 15, sesto comma, entro sessanta giorni dalla data di elezione del consiglio comunale il cui rinnovo ha determinato la situazione ivi prevista.

2. In esecuzione del decreto suddetto, è costituito presso il comune in cui ha sede l'associazione l'ufficio elettorale della zona, composto:

a) dal sindaco del comune, che lo presiede;

b) da quattro consiglieri dello stesso comune, due dei quali appartenenti alla minoranza, scelti dal sindaco predetto;

c) dal segretario del comune, con funzioni di segretario.

3. Entro il ventesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni debbono essere presentate all'ufficio elettorale le liste dei candidati, accompagnate dalla sottoscrizione dei presentatori; tali liste debbono indicare un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quello dei componenti da eleggere nell'assemblea.

Art. 17.

Procedimento elettorale

1. Nella data indicata dal decreto di cui al precedente articolo, il presidente dell'ufficio elettorale di zona convoca presso il proprio comune i consiglieri elettori della zona per procedere in un'unica seduta all'elezione dell'assemblea.

2. Ultimate le operazioni di voto l'ufficio elettorale provvede pubblicamente allo spoglio delle schede e compila il verbale dell'elezione computando i voti ottenuti da ciascuna lista e attribuendo conseguentemente i seggi.

3. A tal fine si divide il numero complessivo dei voti espressi, escluse le schede bianche e nulle, per il numero dei componenti da eleggere nell'assemblea, stabilendo così il quoziente elettorale.

4. Ad ogni lista sono attribuiti tanti seggi quante volte il numero dei voti da essa ottenuti contiene il quoziente elettorale.

5. I seggi residui sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti e per ciascuna lista risultano eletti i candidati secondo l'ordine in essa indicato, fino a concorrenza dei seggi assegnati.

6. L'ufficio elettorale di zona, ultimate le operazioni di cui ai precedenti commi, proclama i risultati delle elezioni ed invia il verbale relativo al presidente della giunta regionale.

Art. 18.

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea generale dell'associazione, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, elegge il comitato di gestione, stabilisce l'articolazione dei distretti di base e delibera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

2. L'assemblea generale delibera altresì:

a) i piani ed i programmi pluriennali delle attività e degli interventi;

b) i programmi annuali, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

c) i pareri e le proposte di competenza dell'associazione;

d) le modalità della vigilanza sul funzionamento dei servizi dell'associazione;

e) i regolamenti per la gestione dei servizi, le piante organiche del personale e le convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 19.

Composizione ed elezione del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione dell'associazione dei comuni è composto da:

tredici membri quando l'associazione è formata da oltre sessanta membri;

undici membri quando l'associazione è formata da cinquanta a sessanta membri;

nove membri negli altri casi.

2. I membri del comitato sono scelti tra i componenti dell'assemblea generale.

3. Il comitato di gestione è eletto nella prima seduta dell'assemblea generale con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere, da calcolarsi con arrotondamento dell'eventuale frazione all'unità immediatamente superiore, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.

4. I verbali relativi all'elezione del comitato di gestione sono trasmessi al presidente della giunta regionale.

Art. 20.

Durata in carica del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione resta in carica quanto l'assemblea che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo comitato.

2. Il comitato di gestione può essere revocato con deliberazione motivata adottata dall'assemblea generale a maggioranza assoluta, in caso di gravi violazioni degli indirizzi stabiliti nei piani e nei programmi deliberati dall'assemblea o per ricorrenti disavanzi di gestione, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di singoli membri del comitato di gestione, essi vengono sostituiti dall'assemblea, fermo restando l'obbligo di mantenere inalterata la rappresentanza delle minoranze.

4. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà più uno dei componenti si procede entro i successivi dieci giorni al rinnovo dell'intero comitato.

Art. 21.

Funzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione adotta, in attuazione dei piani e programmi approvati dall'assemblea generale, tutti gli atti di amministrazione dell'associazione, eccettuati quelli di spettanza dell'assemblea e del suo presidente e salve le competenze dell'ufficio di direzione delle unità socio-sanitarie locali.

2. Il comitato di gestione predispone i piani ed i programmi pluriennali e annuali, i bilanci ed i conti consuntivi dell'unità socio-sanitaria locale, le piante organiche del personale e le loro variazioni, nonché le convenzioni e i regolamenti.

Art. 22.

Presidente del comitato di gestione

1. Il presidente del comitato di gestione è eletto nel proprio seno dal comitato stesso, nella sua prima seduta e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto alla prima votazione la maggioranza assoluta dei voti; qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, relative all'elezione del sindaco.

3. Con le medesime procedure, nella stessa prima seduta e con separata votazione, il comitato di gestione elegge un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 23.

Funzioni del presidente del comitato di gestione

1. Il presidente del comitato di gestione presiede l'assemblea generale; ha la rappresentanza legale dell'associazione dei comuni; cura l'attuazione delle deliberazioni del comitato; firma tutti gli atti facenti capo all'associazione e, in caso di assoluta necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del comitato sottoponendoli a ratifica dello stesso entro i successivi dieci giorni.

Art. 24.

Rapporti con i comuni

1. I piani e programmi pluriennali di attività dell'associazione, i bilanci ed i conti consuntivi e le piante organiche del personale sono sottoposti, prima del loro esame da parte dell'assemblea, al parere dei consigli comunali di tutti i comuni associati; tali pareri si intendono espressi favorevolmente se non sono comunicati entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. Qualora non ne facciano già parte il sindaco di ciascun comune della zona o un assessore da lui delegato possono partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea generale.

Art. 25.

Controllo sugli atti dell'associazione

1. Il controllo sulle deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'associazione dei comuni è esercitato, nei modi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dalla legge regionale 30 giugno 1974, n. 33, dal comitato regionale di controllo integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale.

2 Con successivi provvedimenti regionali potranno essere individuati gli atti la cui emanazione deve essere autorizzata dalla giunta regionale.

Art. 26.

Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti nell'assemblea coloro che:

a) abbiano un rapporto di lavoro dipendente o convenzionato nei servizi socio-sanitari della zona;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori sanitari o amministrativi delle strutture convenzionate con l'ente responsabile dei servizi di zona;

c) i titolari, i soci, i gestori, gli amministratori e direttori e i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;

d) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l'ente responsabile dei servizi di zona per contratti di opere o somministrazione;

e) i componenti del comitato regionale di controllo e gli impiegati in servizio presso i relativi uffici.

2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più assemblee.

Art. 27.

Indennità

1. Il presidente ed i componenti del comitato di gestione dell'associazione dei comuni hanno diritto ad una indennità il cui ammontare è stabilito con deliberazione del consiglio regionale in misura non inferiore all'indennità spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella dell'associazione, e comunque non superiore rispettivamente a quella del sindaco e degli assessori dei comuni con oltre 500.000 abitanti.

2. Ai membri dell'assemblea generale dell'associazione spetta un'indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, in misura pari a quella prevista dalla legislazione vigente per i consiglieri dei comuni con un numero di abitanti compreso tra 250.001 e 500.000.

3. Ai componenti dell'assemblea che non risiedono nel comune dove ha sede l'associazione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici, o il compenso chilometrico, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per un litro di benzina normale, per i percorsi effettuati con mezzi propri, computando le distanze dall'abitazione alla sede dell'associazione dei comuni. Detto rimborso spese spetta anche al presidente ed ai componenti del comitato di gestione dell'associazione.

Titolo III

GESTIONE DEI SERVIZI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 28.

Zone monocomunali

1. Nelle zone il cui territorio coincida con quello di un comune, fatto salvo il caso previsto dal successivo art. 29, spettano al consiglio comunale le funzioni dell'assemblea generale, presieduta in ogni caso dal sindaco, in ordine ai servizi di cui all'art. 6 della presente legge.

2. Per quanto riguarda il comitato di gestione e il suo presidente si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo II, ad eccezione di quella che attribuisce al suddetto presidente la presidenza dell'assemblea generale; la composizione numerica del comitato di gestione ai sensi del precedente art. 19 si intende riferita al numero dei consiglieri comunali assegnati al comune.

3. Il consiglio comunale con propria deliberazione stabilisce le forme e di modi della partecipazione dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e delle popolazioni interessate alla gestione dei servizi svolti mediante l'unità sanitaria locale.

Art. 29.

Zone coincidenti con circoscrizioni di decentramento comunale

1. Nelle zone coincidenti con una o più circoscrizioni in cui il comune sia suddiviso ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune stesso svolge e organizza i servizi e le funzioni di cui al precedente art. 6, avvalendosi, nei modi previsti dal proprio regolamento, dei consigli circoscrizionali.

2. Le funzioni dell'assemblea generale di cui al precedente art. 18, ivi comprese le elezioni del comitato di gestione da effettuarsi secondo modalità fissate dal consiglio comunale ed assicurando in ogni caso la rappresentanza delle minoranze, spettano al consiglio comunale che li può delegare in tutto o in parte ai consigli circoscrizionali ai sensi dell'art. 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, nonché dell'art. 5, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 3.

3. Qualora la zona comprenda più circoscrizioni i compiti del consiglio comunale possono essere delegati mediante deliberazione del consiglio congiuntamente a più consigli circoscrizionali secondo modalità da stabilirsi dal consiglio comunale stesso.

4. Il comitato di gestione può essere eletto dal consiglio comunale ovvero in tutto o in parte da uno o più consigli circoscrizionali riuniti con voto limitato a due terzi e arrotondati all'unità immediatamente superiore della frazione.

5. Per la durata in carica e le funzioni del comitato di gestione si applica quanto disposto dagli articoli 20 e 21 e per l'elezione e i compiti del presidente del comitato quanto disposto dagli articoli 22 e 23 della presente legge.

Art. 30.
Zone coincidenti con l'ambito di comunità montane

1. Nelle zone il cui ambito territoriale coincide con quello di una comunità montana:

a) le funzioni dell'assemblea generale spettano all'assemblea della comunità montana, che continua ad essere presieduta dal presidente della stessa assemblea, ove tale carica sia prevista dallo statuto, mentre è presieduta dal presidente del comitato di gestione in ogni altro caso;

b) qualora nel consiglio direttivo della comunità montana sia prevista dallo statuto la rappresentanza delle minoranze, tale consiglio ed il suo presidente fungono rispettivamente da comitato di gestione e da presidente del medesimo, fermo restando quanto stabilito dal precedente punto *a*);

c) qualora manchi la previsione statutaria di cui al precedente punto *b*), il comitato di gestione è costituito dal consiglio direttivo della comunità montana integrato, sulla base di designazione da parte della minoranza presente nell'assemblea, da rappresentanti della minoranza stessa, in numero non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, dei componenti del consiglio medesimo.

Art. 31.
Altre zone

1. Qualora la zona comprenda per intero l'ambito territoriale di una comunità montana e il territorio di comuni non facenti parte della comunità, nel caso in cui la popolazione di questi ultimi non superi il venti per cento di quella della comunità montana medesima, l'assemblea generale dell'associazione è costituita dall'assemblea della comunità montana, integrata dai rappresentanti degli altri comuni, eletti nel numero e nei modi previsti dalla legge regionale 16 aprile 1973, n. 23; il comitato di gestione, nella composizione di cui all'art. 19, è eletto dall'assemblea generale così integrata.

2. Fuori dal caso previsto dal comma precedente, si costituisce l'associazione dei comuni, con gli organi previsti dalle disposizioni del titolo II della presente legge.

Art. 32.
Controllo sugli atti degli enti responsabili dei servizi

1. Gli atti degli organi degli enti responsabili dei servizi indicati nel presente titolo sono soggetti al controllo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 25.

Titolo IV

NORME INERENTI AL PASSAGGIO DI FUNZIONI, PERSONALE E BENI AGLI ENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 33.
Liquidazione di enti e consorzi

1. Gli enti ospedalieri, i consorzi sanitari di zona di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, e gli altri consorzi costituiti fra comuni e province per l'esercizio di funzioni igienico-sanitarie sono soppressi e posti in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi di amministrazione degli enti di cui al comma precedente assumono, in qualità di collegi commissariali le funzioni di cui al successivo art. 34.

3. Restano altresì in carica, con le funzioni previste dalle norme in vigore al 31 dicembre 1979, i collegi dei revisori degli enti ospedalieri.

4. Completato il trasferimento delle funzioni del personale e dei beni alle USSL, gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al primo comma vengono dichiarati estinti con decreto del presidente della giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 34.
Esercizio di funzioni in via transitoria

1. Fino alla assunzione delle funzioni da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, anche secondo quanto disposto dal precedente art. 33, gli enti ospedalieri, i comuni, le provincie ed i consorzi di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, continuano a gestire le attività sanitarie già di rispettiva competenza, con l'osservanza della disciplina rispettivamente per essi vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità alle direttive deliberate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 35.
Finanziamenti

1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, al finanziamento delle attività sanitarie non ancora assunte da questi si provvede a norma degli articoli seguenti.

2. Il finanziamento per il 1980 delle funzioni assunte da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, sarà disciplinato dalla legge regionale specifica prevista dal precedente art. 8.

Art. 36.
Spese degli enti in liquidazione

1. Le spese delle gestioni degli enti in liquidazione di cui all'art. 60, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono finanziate mediante assegnazioni trimestrali disposte dalla giunta regionale sulla base di preventivi predisposti, in conformità a modelli determinati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, dai commissari liquidatori e da inviare alla giunta stessa entro il quindicesimo giorno del mese che precede l'inizio di ogni trimestre.

2. I commissari liquidatori degli enti medesimi trasmettono alla giunta regionale i rendiconti trimestrali previsti dall'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. La giunta regionale può provvedere direttamente a determinare spese già di competenza degli enti di cui al primo comma.

4. L'assegnazione delle quote del fondo regionale agli enti di cui al primo comma è determinata sulla base di criteri adottati dallo stato nella formazione del fondo sanitario nazionale e comunque nei limiti delle effettive disponibilità del fondo sanitario regionale.

Art. 37.
Spese degli enti locali

1. Le spese dei comuni, delle province e dei consorzi provinciali antitubercolari sono finanziate mediante assegnazioni trimestrali disposte dalla giunta regionale, sulla base di preventivi predisposti, in conformità a modelli determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e da inviare alla giunta stessa entro il quindicesimo giorno del mese che precede l'inizio di ogni trimestre, in relazione alla spesa erogata dagli stessi enti nel 1977 rivalutata secondo i criteri economico-finanziari contenuti nel piano sanitario nazionale, e compatibilmente con le effettive disponibilità del fondo sanitario regionale.

2. Per i consorzi sanitari di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, il finanziamento è disposto dalla giunta regionale con le medesime modalità e i criteri di cui al comma precedente e con riferimento a quanto esposto in sede di conto consuntivo per l'anno 1978, con riferimento a parametri aggiornati rispetto ai servizi attualmente svolti, al fine di assicurare la continuità dei servizi medesimi.

Art. 38.

Spese ospedaliere

1. Fino all'entrata in vigore della specifica legge regionale di cui al precedente art. 8 le spese ospedaliere sono finanziate mediante assegnazioni trimestrali disposte dalla giunta regionale sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla legislazione regionale in vigore.

Art. 39.

Spese della Regione

1. Le spese già sostenute direttamente dalla Regione e quelle connesse alle convenzioni con strutture di ricovero continuano ad essere finanziate ed erogate secondo i criteri e le disposizioni in vigore, nei limiti delle effettive disponibilità del fondo sanitario regionale.

Art. 40.

Trasferimento delle funzioni agli enti responsabili dei servizi

1. Su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale emana le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma, art. 61, nonché le disposizioni di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; le relative proposte sono deliberate dalla giunta regionale non oltre la data di emanazione del decreto di costituzione delle U.S.S.L. ai sensi del successivo art. 41.

2. Analogamente, sulla base di quanto disposto dai piani regionali socio-assistenziali, la giunta regionale propone al consiglio regionale i provvedimenti per il graduale trasferimento agli enti responsabili dei servizi di zona delle relative funzioni.

Art. 41.

Norme transitorie

1. In occasione delle elezioni per la prima costituzione degli organi delle associazioni dei comuni, l'ufficio elettorale di cui al precedente art. 16 ha sede in ciascuna zona presso il comune avente il maggior numero di abitanti.

2. Espletate le operazioni elettorali, la prima seduta dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni è convocata dal presidente dell'ufficio elettorale; funge da presidente provvisorio, fino alla elezione del presidente del comitato di gestione, il componente dell'assemblea generale più anziano di età.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni di cui al precedente primo comma devono essere ultimate le operazioni per la costituzione di tutti gli organi degli enti responsabili dei servizi e devono essere altresì trasmessi al presidente della giunta regionale i relativi verbali.

4. Trascorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale dichiara costituite con proprio decreto tutte le U.S.S.L. e contemporaneamente nomina un commissario straordinario per gli enti responsabili dei servizi che non abbiano tempestivamente provveduto a quanto disposto dal precedente terzo comma con l'incarico di provvedere immediatamente agli atti dovuti e, ove occorra, alla gestione temporanea dell'ente responsabile.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 marzo 1980, prot. n. 20802/3720.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1980, n. **36.**

Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, concernente: « Ordinamento dei servizi di zona ».

(*Pubblicata nel 1° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 « Ordinamento dei servizi di zona » è sostituito dal seguente:

« In particolare dovrà essere previsto che le organizzazioni sindacali a livello territoriale, le altre forze sociali interessate e gli organismi di volontariato, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 13 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, siano periodicamente consultati sui programmi di attività ».

Art. 2.

Nell'art. 16, primo comma le parole « sesto comma » sono sostituite dalle parole « ottavo comma ».

Art. 3.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« 1. Il controllo sulle deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'associazione dei comuni è esercitato, nei modi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dalla legge regionale 30 giugno 1974, n. 33, dal comitato regionale di controllo integrato per l'esame degli atti direttamente attinenti la materia sanitaria da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale ».

Art. 4.

L'art. 26 è sostituito dal presente:

Art. 26. - *Incompatibilità.* — 1. Sono incompatibili con la carica di membro dell'assemblea generale coloro che:

a) abbiano un rapporto di lavoro dipendente o convenzionato nei servizi socio-sanitari della zona;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori sanitari o amministrativi delle strutture convenzionate con l'ente responsabile dei servizi di zona;

c) i titolari, i soci, i gestori, gli amministratori e direttori e i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;

d) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l'ente responsabile dei servizi di zona per contratti di opere o somministrazione;

e) i componenti del comitato regionale di controllo e gli impiegati in servizio presso i relativi uffici.

2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più assemblee.

Art. 5.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

Art. 27. - *Indennità.* — 1. Il presidente ed i componenti del comitato di gestione dell'associazione dei comuni hanno diritto ad una indennità il cui ammontare è stabilito con deliberazione del consiglio regionale in misura non inferiore all'indennità spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dei comuni che costituiscono l'associazione.

2. Ai membri dell'assemblea generale dell'associazione spetta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista dalla legislazione vigente per i consiglieri dei comuni con un numero di abitanti pari a quello complessivo dei comuni che costituiscono l'associazione.

3. Ai componenti dell'assemblea che non risiedono nel comune dove ha sede l'associazione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici, o il

compenso chilometrico, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per un litro di benzina normale, per i percorsi effettuati con mezzi propri, computando le distanze dall'abitazione alla sede dell'associazione dei comuni. Detto rimborso spese spetta anche al presidente ed ai componenti del comitato di gestione.

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 33 sono soppresse le parole « soppressi e ».

Art. 7.

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

Art. 34. - *Esercizio di funzioni in via transitoria.* — 1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte degli enti responsabili dei servizi di zona secondo quanto disposto anche dal precedente art. 33, gli enti e i consorzi di cui al primo comma dello stesso, continuano a gestire le attività sanitarie già di rispettiva competenza, con l'osservanza della disciplina rispettivamente per essi vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità alle direttive deliberate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 marzo 1980, prot. n. 20802/3721.

(5011)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1980, n. **37**.

Trattamento economico del personale docente di cui all'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora il trattamento economico del personale inquadrato nella qualifica VI ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 16 giugno 1975, n. 94, risulti di ammontare inferiore a quello in godimento anteriormente alla nomina nella qualifica VI, il dipendente viene collocato, nella progressione economica della nuova qualifica, in posizione corrispondente alla classe o allo aumento periodico di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico già in godimento.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.2.2.1.190 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale » iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 marzo 1980 prot. 20202/3816.

(5046)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1979, n. **64**.

Interventi regionali per il recupero occupazionale in comune di Cogne a seguito della chiusura delle miniere della Società nazionale Cogne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di cui ai successivi articoli per il recupero occupazionale nel comune di Cogne a seguito della chiusura delle miniere della Società nazionale Cogne.

Le forme di controllo regionale intese a garantire il raggiungimento del fine di cui al comma precedente, saranno previste da apposita convenzione da stipulare dalla giunta regionale con la società indicata al successivo art. 2.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 1980, alla società Co.Ros S.r.l., con sede in Cogne, un contributo fino all'ammontare massimo di lire 200 milioni, da liquidare in cinque annualità uguali e costanti entro il mese di maggio di ogni anno.

Al fine di perseguire con maggior incisività lo scopo indicato al precedente art. 1, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare per l'industria, il commercio e l'artigianato, potrà disporre per la liquidazione del contributo in annualità diverse per numero ed importo da quelle determinate al precedente comma, con rispetto del limite dell'intervento complessivo concesso e della relativa copertura finanziaria.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Co.Ros S.r.l., con sede in Cogne, fino alla concorrenza di lire 280 milioni, del finanziamento da contrarre dalla predetta società con uno o più istituti di credito.

La garanzia fideiussoria ha validità quinquennale a decorrere dal 1° aprile 1980.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre una partecipazione azionaria in una società avente per scopo la locazione finanziaria di impianti, attrezzature, macchinari e mobili alla società di cui all'art. 2.

La partecipazione della Regione potrà essere ragguagliata al 90% del capitale azionario e comunque nel limite della somma di lire 540 milioni.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o di impedimento, l'assessore regionale alle finanze, è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a

nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui all'art. 4 della presente legge, e a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa nonchè la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 6.

L'onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1979 previsto in L. 540.000.000 graverà sul cap. 2567 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1979 con la seguente denominazione « Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società avente per scopo la locazione finanziaria di impianti, attrezzature, macchinari, mobili (legge regionale 12 novembre 1979, n. 64) ».

Alla copertura dell'onere di L. 540.000.000 di cui al comma precedente, si provvede con le maggiori entrate, già accertate derivanti alla Regione per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 9 e successive modificazioni).

Gli oneri annui di cui ai precedenti articoli 2 e 3, determinati rispettivamente in L. 40.000.000 e L. 5.000.000, gravanti sugli esercizi dal 1980 e con scadenza al 1984, saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 920. — Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . . . L. 540.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap 2567 (di nuova istituzione). — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società aventi per scopo la locazione di impianti, attrezzature, macchinari e mobili (legge regionale 12 novembre 1979, n. 64) . . . . L. 540.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 novembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1979, n. 65.

Interventi regionali per il recupero occupazionale della ex IMVA.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di cui agli articoli successivi per la fase d'avvio e di ripresa dell'attività industriale nonchè per il recupero occupazionale e il mantenimento delle strutture produttive della ex IMVA, corrente in Verrès.

Le forme di controllo regionale intese a garantire il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, saranno previste in apposita convenzione da stipulare dalla giunta regionale con la società indicata al successivo art. 2.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alla società « Alluver » S.r.l. con sede in Verrès, un contributo fino all'ammontare massimo di lire 400 milioni, da liquidare in cinque annualità uguali e costanti.

Art. 3.

Al fine di perseguire con maggior incisività gli scopi indicati al precedente art. 1, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare per l'industria, il commercio e l'artigianato, potrà disporre per la liquidazione del contributo in annualità diverse per numero e importo da quelle determinate al precedente art. 2, con rispetto del limite dell'intervento complessivo concesso e della relativa copertura finanziaria.

Per l'anno 1979 resta, comunque, fisso l'importo della prima annualità di cui all'art. 2.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della S.r.l. « Alluver » con sede in Verrès, fino alla concorrenza di lire 1.000 milioni, a garanzia di finanziamenti da contrarre dalla predetta società con uno o più istituti di credito. La garanzia fideiussoria ha validità quinquennale a decorrere dal 1° novembre 1979, comprende anche gli interessi, le spese e gli altri accessori richiesti dagli istituti mutuanti.

Art. 5.

Il fondo di rotazione di cui alla legge 8 ottobre 1973, n. 33, è aumentato per l'anno 1979 della somma di lire 900 milioni e sarà totalmente utilizzata per il recupero occupazionale in industrie temporaneamente in difficoltà.

L'onere di lire 900 milioni derivanti dall'applicazione del precedente comma graverà sul cap. 2730 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979. La copertura della maggiore spesa è assicurata dall'accertamento di una maggiore entrata sul cap. 920 del bilancio stesso.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alla società di cui all'art. 2 per l'acquisto di macchinari nuovi o ex IMVA, uno o più mutui fino alla concorrenza di lire 900 milioni per la durata di anni 15 alle condizioni e modalità di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33. La spesa ritenuta ammissibile potrà essere ragguagliata fino al 100 % del valore dei macchinari.

Il mutuo è assistito per il 75 % da garanzia regionale e per il restante 25 % da garanzia della società.

Art. 7.

La restituzione alla Regione delle anticipazioni di cui al precedente art. 6 avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, capo terzo « industria ».

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o di impedimento, l'assessore regionale alle finanze, è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui all'art. 4 della presente legge, a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa nonchè alla firma della convenzione prevista dal precedente art. 1.

Art. 9.

L'onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1979, per l'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.000 milioni, graverà:

1) per L. 80.000.000, per effetto dell'art. 2, sul cap. 4906 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1979, con la seguente denominazione « Quota annua del contributo concesso alla "Alluver" S.r.l. ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1979, n. 65 »;

2) per L. 20.000.000, per effetto dell'art. 4, sul cap. 2610 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 « Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) »;

3) per L. 900.000.000, per effetto dell'art. 5, sul cap. 2730 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 « Spese per il finanziamento su fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta (leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33, 11 agosto 1975, n. 41 e 5 luglio 1976, n. 23) ».

Alla copertura dell'onere di lire 1.000 milioni, di cui al precedente comma, si provvede con le maggiori entrate già accertate derivanti alla Regione per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni).

Gli oneri di cui ai precedenti punti 1) e 2), gravanti anche sui futuri esercizi con scadenza nell'anno 1983, saranno iscritti con la legge di approvazione dei pertinenti bilanci.

Art. 10.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 920. — Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	L. 1.000.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4900 (di nuova istituzione). — Quota annua del contributo concesso alla « Alluver » S.r.l. per gli scopi di cui all'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1979, n. 65 .	L. 80.000.000
Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative	» 20.000.000
Cap. 2730. — Spese per finanziamento sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta .	» 900.000.000
	L. 1.000.000.000

Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 12 novembre 1979, n. 65.

Interventi regionali per il recupero occupazionale della ex IMVA (garanzia fideiussoria della Regione a favore della S.r.l. « Alluver » di Verrès presso uno o più istituti di credito)	L. 1.000.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 novembre 1979

ANDRIONE

(5201)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 marzo 1980, n. 3-24/Legisl.

Modifica dell'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente « Provvidenze a favore del commercio », approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 23-110/Legisl., registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978, registro n. 27, foglio n. 107.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *maggio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente « Provvidenze a favore del commercio »;

Considerata l'opportunità di sostituire l'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 23;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2724 del 28 marzo 1980;

Decreta:

L'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente « Provvidenze a favore del commercio », approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 23-110/Legisl., è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Ai sensi dell'art. 8, terzo comma della legge, la ripartizione dello stanziamento fra i vari settori è così determinata:

commercio al dettaglio, in forma fissa e ambulante, di cui, comunque, il 5 % riservato per il settore ambulante	45 %
commercio all'ingrosso	35 %
somministrazione di alimenti e bevande	15 %
forme di associazionismo	5 %

I fondi eventualmente non impegnati per uno o più dei settori considerati vengono suddivisi fra gli altri settori in proporzione della ripartizione percentuale sopra indicata.

I fondi eventualmente non utilizzati per il commercio ambulante vengono assegnati al commercio al dettaglio e quelli per l'associazionismo vengono assegnati al commercio all'ingrosso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 marzo 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1980
Registro n. 25, *foglio n.* 123

(5307)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801980)